



COMUNE DI LA LOGGIA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI

INDICE

CAPO I - FINALITÀ E BENEFICIARI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Beneficiari

Art. 3 – Strumenti

CAPO II - CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

Art. 4 – Definizione generale di contributo

Art. 5 – Definizione specifica dei contributi

Art. 6 – Criteri di ammissibilità

Art. 7 – Modalità di richiesta dei contributi

Art. 8 – Modalità di concessione e liquidazione dell'acconto del contributo

Art. 9 – Deroghe e casi straordinari

Art. 10 – Rendicontazione e liquidazione del saldo del contributo

CAPO III - CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E FAMIGLIE

Art. 11 – Tipologia di contributi

Art. 12 – Requisiti minimi di accesso

Art. 13 – Modalità di presentazione delle domande

Art. 14 – Ammissione, valutazione ed entità del contributo

Art. 15 – Quantificazione del contributo

CAPO IV - PATROCINIO

Art. 16 – Patrocinio

Art. 17 – Pubblicità delle manifestazioni

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Norme conclusive

CAPO I - FINALITÀ E BENEFICIARI

ART. 1 - FINALITÀ

L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce lo sviluppo e la valorizzazione delle iniziative di interesse generale o comunque rivolte alla generalità della popolazione, avviate e realizzate nel territorio comunale da associazioni, enti pubblici e privati, nonché da singoli cittadini.

ART. 2 - BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo o patrocinio le associazioni e gli enti pubblici e privati che, di norma, operano senza fini di lucro, purché le attività promosse presentino un interesse di carattere generale o siano comunque rivolte a un'ampia fascia della popolazione, nonché per quelle attività sociali non trasferite ad altri enti (famiglie o singoli cittadini di cui al Capo III del presente Regolamento).

ART. 3 - STRUMENTI

L'Amministrazione Comunale, per raggiungere le finalità di cui all'art. 2, interviene con contributi finanziari e/o economici inserendoli negli strumenti di programmazione dell'Ente.

La Giunta Comunale, successivamente all'approvazione del bilancio e in relazione alle risorse finanziarie disponibili, può concedere contributi secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. Inoltre, può fornire, quando richiesto e ritenuto ammissibile, supporto tecnico-logistico per la realizzazione delle iniziative programmate, nei limiti delle proprie possibilità e disponibilità di bilancio.

CAPO II - CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

ART. 4 - DEFINIZIONE GENERALE DI CONTRIBUTO

Per contributo si intende un'erogazione finanziaria destinata al sostegno delle finalità di cui all'art. 1, la quale non costituisce corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. Ne deriva che le erogazioni previste in apposite convenzioni non sono qualificabili come contributi disciplinati dal presente Regolamento, assumendo invece la natura di corrispettivo nella misura in cui vi sia proporzione tra i compiti affidati e il compenso riconosciuto.

L'Amministrazione può intervenire con un contributo specifico solo nell'ipotesi in cui vi sia un disavanzo (differenza in negativo) tra le spese e le entrate dell'evento. Ogni soggetto richiedente deve tendere, nella pianificazione dell'attività, al pareggio finanziario, da dimostrare in sede di presentazione del progetto.

I contributi economici non costituiscono in alcun modo un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti; essi hanno natura di integrazione alla gestione economica del soggetto beneficiario e sono concessi sulla base di valutazioni di merito dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5 - DEFINIZIONE SPECIFICA DEI CONTRIBUTI

I contributi si distinguono in erogazioni in conto esercizio e contributi per l'acquisto di beni strumentali.

I contributi in conto esercizio si articolano in:

- a) Elargizioni generiche: destinate allo sviluppo dell'attività istituzionale ordinaria del beneficiario, senza richiedere alcun vantaggio economico o controprestazione;
- b) Erogazioni per attività specifiche: concesse su richiesta del beneficiario per sostenere, agevolare o patrocinare singole iniziative, manifestazioni o progetti.

I contributi per l'acquisto di beni strumentali richiedono che negli atti amministrativi di concessione sia espressamente evidenziato il conseguente miglioramento patrimoniale per il beneficiario.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Per l'accettazione delle richieste e la determinazione del contributo, l'Amministrazione Comunale riconosce priorità ai soggetti che svolgono fattivamente e con continuità attività di supporto alle iniziative comunali, promuovendo azioni in linea con i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione stessa.

Sarà accordata particolare rilevanza ai progetti presentati in forma collegiale o in rete da più associazioni.

L'ammissibilità delle istanze si attiene ai seguenti principi settoriali:

A) Settore Cultura e Turismo: Iniziative, spettacoli e manifestazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale o locale; attività promozionali per la diffusione della cultura, della storia locale e delle politiche giovanili.

B) Settore Pubblica Istruzione: Iniziative culturali e didattiche in campo scolastico ed extra-scolastico; interventi per le pari opportunità formative, il diritto allo studio, l'integrazione degli alunni stranieri e il supporto a disabili o soggetti svantaggiati nelle scuole; incontri, mostre e aggiornamento del personale.

C) Settore Sociale: Attività a sostegno dei minori, della genitorialità e delle famiglie; servizi socio-assistenziali o socio-sanitari di particolare rilevanza; programmi di prevenzione e inclusione a favore di anziani, donne in difficoltà e portatori di disabilità, con focus sull'inserimento lavorativo.

D) Settore Sport e Tempo Libero: Manifestazioni sportive di ogni livello; attività promozionali per l'avviamento dei giovani e dei ragazzi agli sport di base; iniziative ricreative per la terza età; progetti finalizzati all'acquisto o manutenzione di attrezzature sportive.

ART. 7 - MODALITÀ DI RICHIESTA DEI CONTRIBUTI

Per i contributi generici (ordinari): la domanda deve essere inoltrata al Comune, di norma, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello oggetto del contributo, o almeno 30 giorni prima dell'approvazione del bilancio preventivo. La richiesta deve essere corredata da:

- Relazione quantitativa e qualitativa dell'attività svolta nell'anno in corso e in quelli precedenti (numero soci, settore, tipologia di iniziative);
- Statuto o atto costitutivo dell'ente (se non già depositato o in caso di variazioni);
- Ultimo verbale dell'assemblea dei soci recante l'approvazione del bilancio consuntivo;

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, contenente gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato (anche non in via esclusiva) alla gestione dei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operarvi.
- Dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della ritenuta fiscale alla fonte.

Per i contributi relativi ad attività specifiche, le domande possono essere presentate durante tutto l'arco dell'anno, fino ad esaurimento delle risorse specificatamente stanziare nel corrente bilancio di previsione e in ogni caso almeno 10 giorni prima dell'avvio della manifestazione o dell'iniziativa. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Programma dettagliato dell'iniziativa o della manifestazione, con l'indicazione delle finalità perseguite e delle attività previste;
- Statuto e/o atto costitutivo dell'ente, da cui risulti l'assenza di fini di lucro, qualora non siano già stati depositati agli atti del Comune;
- Piano finanziario dell'iniziativa, articolato nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione delle eventuali entrate derivanti da sponsorizzazioni, vendita di biglietti, quote di partecipazione o iscrizione, nonché di eventuali contributi concessi o richiesti ad altri soggetti pubblici o privati;
- Dichiarazione sostitutiva che escluda analoghe richieste di finanziamento ad altri uffici per la medesima iniziativa;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, contenente gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato (anche non in via esclusiva) alla gestione dei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operarvi.
- Dichiarazione sostitutiva ai fini dell'applicazione del regime fiscale relativo alla ritenuta d'acconto, ove dovuta.

La responsabilità in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% (ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973) grava interamente in capo al soggetto richiedente. Gli uffici comunali procedono all'applicazione o all'esenzione della stessa sulla base esclusiva della formale ed esplicita autodichiarazione resa dal legale rappresentante del beneficiario all'atto della domanda. L'Amministrazione Comunale ed i propri funzionari sono del tutto esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da dichiarazioni errate, mendaci o incomplete rilasciate dai soggetti terzi.

Tutte le domande devono pervenire al Servizio di competenza e, per conoscenza, all'Assessorato politico competente, che procederà al controllo della regolarità, alla tenuta dell'albo previsto dalla Legge 241/1990 e all'assegnazione agli uffici competenti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la conformità tecnica e amministrativa dell'utilizzo delle somme erogate.

ART. 8 – MODALITÀ DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO

I contributi sono concessi nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio di previsione e nel rispetto del presente Regolamento con le seguenti modalità:

a) Per i contributi generici (liberalità), destinati al sostegno dell'attività istituzionale dei soggetti beneficiari, la concessione avviene in un'unica soluzione ad avvenuta esecutività del bilancio di previsione, mediante determinazione del Responsabile del Servizio competente, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

b) Per i contributi destinati a specifiche attività, il riconoscimento economico avviene con deliberazione della Giunta Comunale. L'effettiva liquidazione è così modulata:

- per contributi di importo pari o inferiore a € 1.500,00: l'erogazione è effettuata in un'unica soluzione a titolo di acconto/anticipazione, successivamente all'esecutività dell'atto di concessione e prima dello svolgimento dell'iniziativa, al fine di garantire l'immediata disponibilità finanziaria al soggetto beneficiario. Resta fermo l'obbligo tassativo per il beneficiario di presentare, a conclusione dell'evento, la regolare e completa rendicontazione secondo le modalità e i termini previsti dal successivo articolo 10. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere la restituzione parziale o integrale della somma erogata in caso di mancata, incompleta o irregolare rendicontazione delle spese, ovvero in caso di mancato svolgimento dell'iniziativa.
- per contributi di importo superiore a € 1.500,00, può essere disposta la liquidazione di un'anticipazione fino all'80 per cento dell'importo concesso, successivamente all'esecutività del provvedimento di concessione. Il saldo è liquidato previa verifica della regolare realizzazione dell'iniziativa, nonché della regolarità e della completezza della documentazione prodotta dal beneficiario, di cui all'articolo 10.

ART. 9 – DEROGHE AI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CASI ECCEZIONALI

In presenza di motivate e documentate ragioni di eccezionale interesse pubblico ovvero di situazioni imprevedibili e non imputabili al soggetto richiedente, la Giunta comunale, può autorizzare la deroga ai termini di presentazione delle domande previsti dall'articolo 7, purché la richiesta sia comunque presentata anteriormente allo svolgimento dell'iniziativa.

In via eccezionale, la Giunta comunale può concedere contributi per iniziative già realizzate esclusivamente qualora ricorrano una delle seguenti condizioni:

- l'iniziativa sia riconosciuta di rilevante interesse pubblico per la comunità locale e coerente con le finalità istituzionali dell'Ente;
- l'impossibilità di presentare tempestivamente la domanda ovvero di adottare il provvedimento di concessione sia dipesa da circostanze oggettive, straordinarie e debitamente documentate, non imputabili al soggetto richiedente;
- qualora l'assenza temporanea di fondi nel bilancio comunale non abbia consentito la concessione preventiva del contributo, e si sia successivamente provveduto a integrare gli stanziamenti tramite variazioni o assestamenti di bilancio.

Previo verifica della necessaria disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio dell'Ente.

ART. 10 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO

Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o della manifestazione, il beneficiario è tenuto a presentare al Servizio competente il rendiconto delle spese sostenute, corredato dalla relazione illustrativa sull'attività svolta e dalla documentazione giustificativa delle entrate e delle spese, costituita da idonei documenti fiscalmente validi ovvero da altra documentazione ritenuta ammissibile ai sensi della normativa vigente.

Il Servizio competente verifica la regolarità della rendicontazione, la conformità dell'attività realizzata rispetto al progetto ammesso a contributo e l'ammissibilità delle spese sostenute, provvedendo, ove necessario, alla rideterminazione dell'importo del contributo concesso.

Qualora l'anticipazione eventualmente erogata risulti superiore al contributo definitivamente spettante, il beneficiario è tenuto a restituire la somma eccedente entro 30 giorni dalla richiesta formulata dall'Amministrazione comunale.

In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa, il contributo è revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite, salvo che la mancata realizzazione sia dovuta a cause di forza maggiore debitamente documentate e riconosciute dall'Amministrazione comunale.

La mancata presentazione della rendicontazione entro il termine previsto, salvo proroga motivatamente concessa dal Responsabile del Servizio competente, comporta la decadenza dal beneficio e, qualora siano state erogate somme a titolo di anticipazione, l'obbligo della loro restituzione.

In caso di mancata restituzione delle somme dovute nei termini assegnati, il Comune procede al recupero del credito secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Fino all'integrale adempimento degli obblighi di restituzione, il soggetto inadempiente non può accedere alla concessione di ulteriori contributi disciplinati dal presente Regolamento.

CAPO III - CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E FAMIGLIE

ART. 11 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI

L'azione socio-assistenziale del Comune a favore delle fasce deboli si articola su due fronti:

Interventi ordinari: finalizzati al supporto di minori, famiglie, anziani o soggetti vulnerabili, svolti di norma in forma associata e coordinata con il Consorzio dei servizi sociali o altri enti territoriali.

Interventi straordinari ed emergenziali: erogati direttamente dal Comune in deroga al punto 1, per fare fronte a situazioni di eccezionale e improvvisa emergenza sociale. Tali interventi devono integrarsi, per quanto possibile, con l'attivazione delle risorse personali e della rete istituzionale del beneficiario.

ART. 12 - REQUISITI MINIMI DI ACCESSO

Per accedere ai contributi straordinari ed emergenziali (punto 2, art. 11), il richiedente deve possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) Residenza anagrafica nel Comune di La Loggia;
- b) Indicatore I.S.E.E. non superiore alla soglia limite stabilita dalla Giunta Comunale per lo specifico intervento;

c) Condizione di precarietà sociale, familiare o economica, attestata da apposita relazione dell'Assistente Sociale competente.

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione ai contributi per le persone fisiche devono essere presentate in conformità a quanto stabilito dai bandi, dagli avvisi pubblici o dai provvedimenti normativi (Deliberazioni di Giunta o Determinazioni dirigenziali) che ne disciplinano i criteri di accesso e i termini di scadenza.

ART. 14 - AMMISSIONE, VALUTAZIONE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'elenco dei beneficiari è approvato con determinazione del Responsabile del Servizio competente ed è reso pubblico nelle forme di legge, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.

Le istanze sono valutate e accolte nei limiti tassativi degli stanziamenti di bilancio. Qualora i fondi non siano sufficienti a soddisfare pienamente tutte le domande degli aventi diritto, l'importo del singolo contributo sarà ridotto in misura proporzionale (riduzione percentuale uniforme per tutti i richiedenti).

ART. 15 - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo straordinario a persone fisiche o nuclei familiari può essere erogato, di norma, una sola volta nel corso dell'anno solare, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

CAPO IV – PATROCINIO

ART. 16 - PATROCINIO

Il Comune incoraggia e sostiene le attività e le iniziative sociali, culturali, sportive, produttive e promozionali organizzate da soggetti pubblici e privati anche mediante la concessione del proprio Patrocinio, che rappresenta il riconoscimento formale dell'adesione dell'Ente al valore dell'iniziativa.

Il patrocinio è escluso per iniziative che abbiano scopi prevalentemente politici, di partito o legati a gruppi di pressione in contesti elettorali, nonché per eventi privi di una chiara ricaduta o interesse per la collettività locale.

Il patrocinio è concesso mediante motivata lettera a firma del Sindaco o dell'Assessore competente, nella quale possono essere indicate le agevolazioni logistiche od economiche concesse. Le iniziative ammesse a finanziamento diretto si intendono automaticamente patrocinate.

Il patrocinio può comportare le seguenti agevolazioni:

- a) Utilizzo temporaneo del logo istituzionale del Comune di La Loggia sui materiali promozionali;
- b) Esenzione o riduzione dei tributi locali (es. occupazione suolo pubblico, diritti di affissione), nei limiti dei rispettivi regolamenti comunali;
- c) Uso gratuito o agevolato di strutture, sale o impianti sportivi comunali (fino a un massimo di 30 giorni);
- d) Messa a disposizione di attrezzature di proprietà comunale (transenne, palchi, sedie), a esclusione degli impianti tecnologici complessi (impianti audio, luci, ecc.);
- e) Fornitura di premi di rappresentanza (coppe, targhe);

f) Agevolazioni per servizi di assistenza sanitaria (ambulanza/medico) in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;

g) Copertura delle spese vive per utenze (energia elettrica, riscaldamento) connesse all'uso dei locali concessi.

ART. 17 - PUBBLICITÀ DELLE MANIFESTAZIONI

Tutto il materiale pubblicitario e informativo (manifesti, locandine, pieghevoli, post social) relativo a iniziative che beneficiano del contributo o del patrocinio del Comune deve recare il logo dell'Ente e la dicitura "Con il patrocinio/contributo del Comune di La Loggia". Le bozze grafiche devono essere preventivamente visionate e autorizzate dall'Assessore competente prima della loro diffusione. L'inadempimento di tale obbligo comporta la revoca del patrocinio o del beneficio economico.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - NORME CONCLUSIVE

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data in cui diviene esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

Per quanto non espressamente previsto nel presente testo, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e alla Legge 241/1990.